

# TI\_GERICHTE 11.1998.121 vom 7. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.121](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.121)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.121 du 7 décembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.121 del 7 dicembre 1998

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC, in vigore dal 1° marzo 1997). Ciò vale anche per le misure di protezione del figlio o – più in genere – per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 423 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle autorità tutorie (v. anche art. 20 lett. b e 22 lett. e RTC). Tempestivo, il gravame è ricevibile, ma solo nella misura in cui l'appellante chiede il collocamento del bambino presso di sé (la domanda di privazione della custodia della madre è già stata accolta dall'autorità tutoria) e l'istituzione di una curatela educativa. Le decisioni impugnate sono infatti quelle emanate dalla Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ il 13 ottobre 1997 (doc. 12 e 13), relative alla custodia del bambino (art. 310 cpv. 1 CC). Per la privazione dell'autorità parentale è competente l'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 311 CC e 39a LAC), che non ha ancora statuito al riguardo. La procedura di privazione dell'autorità parentale è infatti stata avviata solo nel novembre 1998, su istanza del Servizio sociale di \_\_\_\_\_ (Foglio ufficiale \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_) ed è tuttora in corso. Il gravame è pertanto d'acchito irricevibile nella misura in cui chiede il trasferimento dell'autorità parentale.

### E. 2

La competenza per territorio della Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ non è toccata dal cambiamento di domicilio della madre, detentrici dell'autorità parentale su \_\_\_\_\_, che non abita più a \_\_\_\_\_ e dopo una breve permanenza a \_\_\_\_\_ risulta risiedere ora nella Svizzera tedesca. La competenza per statuire sulla custodia parentale rimane infatti all'autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento in cui ha preso avvio la procedura ( Hegnauer , Droit suisse de la filiation,

### E. 4

L'autorità di vigilanza, dopo avere premesso che il padre non ha un diritto specifico di vedersi attribuire la custodia del figlio (ove non possa essere esercitata dalla madre), è giunta alla conclusione che nella fattispecie l'affidamento del bambino al padre non era nell'interesse del minore. A suo parere le risultanze dell'istruttoria hanno messo in luce, nonostante il buon rapporto affettivo tra padre e figlio, inadeguatezze del primo, come l'incapacità di riconoscere i suoi problemi, l'impossibilità di occuparsi personalmente del bambino per motivi di lavoro, la dipendenza dalla propria madre, l'insofferenza verso l'autorità, ciò che lascia presagire difficoltà con l'eventuale curatore del bambino. Sulla

base della perizia, inoltre, l'autorità di vigilanza ha escluso la possibilità di un affidamento ai nonni paterni, il perito avendo rilevato che i loro rapporti con la madre del bambino non erano chiari. In particolare il nonno non si era mai recato in visita al bambino e la nonna aveva un rapporto di complicità con il proprio figlio, alleandosi con lui nei confronti della madre del bambino, ritenuta unica responsabile dei problemi familiari.

#### **E. 5**

L'appellante contesta le conclusioni dell'autorità di vigilanza e le risultanze dell'istruttoria, facendo valere in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito da parte della Delegazione tutoria. Se non che, egli stesso ammette che l'autorità di vigilanza "ha messo una pezza" alla violazione formale, procedendo alla sua audizione. Egli non può quindi prevalersi in appello della violazione del suo diritto di esprimersi, sanato davanti all'autorità di vigilanza sulle tutele, autorità superiore munita di piena cognizione in fatto e in diritto (RDAT I-1998 pag. 260 consid. 4; Rep. 1986 141). Al riguardo il gravame si rivela sprovvisto di consistenza.

#### **E. 6**

L'appellante contesta nel merito il rapporto peritale del dott. \_\_\_\_\_ per l'intreccio di lavoro tra i suoi collaboratori e la Casa \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ e postula – per valutare la sua idoneità alla custodia del bambino – una nuova perizia da parte di un organismo universitario della Svizzera interna. Questa Camera ha proceduto d'ufficio all'audizione dei nonni paterni e all'acquisizione di documentazione sull'attività lucrativa dell'appellante. L'allestimento di una nuova perizia non appare invece necessario, visto che gli atti sono completi e consentono di statuire senza ulteriore indugio sull'affidamento del bambino. Le critiche dell'appellante sulla perizia agli atti non sono per altro sprovviste di fondamento. Il dott. Bianchi ha addotto nel referto del 1° maggio 1998 (busta 6, doc. 25) che la madre non è idonea all'affidamento, ma può esercitare il diritto di visita. Egli ha constatato che il padre esercitava regolarmente il diritto di visita con il figlio, con il quale si mette sulla stessa lunghezza d'onda e ha un buon rapporto (pag. 5, 8). Il perito, considerata l'impossibilità del padre di occuparsi personalmente del bambino e la sua personalità conflittuale, come pure l'inidoneità della nonna paterna, consiglia l'affidamento a una famiglia neutra con diritto di visita sorvegliato ogni 15 giorni al padre e alla nonna e ogni 15 alla madre. Egli non esclude tuttavia la possibilità di affidare il bambino al padre, con l'istituzione di una curatela educativa e controlli medico-psicologici presso un pedopsichiatra (non del Servizio di Lugano). Se non che, lo stesso perito, durante l'audizione del 9 giugno 1998 davanti all'autorità di vigilanza, ha relativizzato i commenti negativi, in particolare quelli sulla nonna paterna, precisando di non avere avuto conoscenza diretta di quanto avveniva presso la casa \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, ma di essersi limitato a riscontri indiretti tramite le operatrici dell'istituto (busta n. 4, doc. 20, verbale, pag. 3 e 4). Egli ha confermato che l'attaccamento emotivo dell'istante con la propria madre non è necessariamente nocivo, ma potrebbe essere fonte di complicazioni qualora in futuro sorgessero conflitti tra i genitori del bambino; infine non ha escluso la possibilità di un affidamento al padre, formulando tuttavia dubbi sulla stabilità della situazione, anche in considerazione allo stato di tossicodipendenza della madre.

#### **E. 7**

Non è contestato che il bambino presenta problemi psicologici importanti dovuti all'abbandono da parte della madre, che nel febbraio 1997 è improvvisamente scomparsa

senza curarsi del figlio (doc. 17, audizione 13 gennaio 1998 della direttrice della Casa \_\_\_\_\_). È riconosciuto da tutti gli operatori sociali che il bambino ha un ottimo rapporto affettivo sia con il padre, che è capace di mettersi sulla sua stessa lunghezza d'onda, sia con la nonna paterna. Pacifica è anche la regolarità del diritto di visita esercitato dal padre e dalla nonna paterna, praticamente quotidiano. L'appellante non ha mai negato di avere avuto problemi di tossicodipendenza dalla fine del 1994 alla metà del 1995, ma ha assicurato di averli superati (doc. 19, audizione del 19 gennaio 1998). Egli ha precisato a questa Camera, all'udienza del 21 ottobre 1998, di lavorare alle dipendenze della \_\_\_\_\_, società che gli appartiene.

Il suo stipendio netto mensile ammonta a fr. 4'043.75 più un rimborso spese (certificato di stipendio del 1997, acquisito agli atti in appello). Egli lavora in modo indipendente e si occupa di trovare contratti per il montaggio di impalcature, porte e finestre, eseguiti poi da cottimisti. Il lavoro è svolto per il 60% del tempo nel suo appartamento e per il resto nella Svizzera tedesca, dove si reca a controllare i cantieri. L'appellante rientra al domicilio nel pomeriggio, salvo casi eccezionali in cui deve garantire picchetti e dormire fuori casa. Tali occasioni sono ad ogni modo preannunciate con anticipo, ciò che gli consente di organizzare la vita familiare. Egli ha esposto che in simili circostanze potrebbe contare sull'aiuto dei propri genitori, i quali abitano nella stessa casa, composta di due appartamenti. La disponibilità dei nonni paterni a coadiuvare il figlio nella custodia del bambino, che il perito e le operatrici sociali avevano messo in dubbio, è stata confermata all'udienza del 28 ottobre 1998. La nonna paterna ha spiegato di lavorare a tempo parziale (70%) in una casa per anziani e di poter organizzare i propri turni di lavoro in funzione degli orari del bambino. Il nonno paterno ha riferito, dal canto suo, di essere prepensionato e di potersi occupare del bambino, preparando anche i pasti se necessario. Entrambi i nonni hanno dichiarato di essere disponibili a collaborare con un curatore nell'interesse del bambino. La nonna ha espresso preoccupazione solo per i traumi provocati al bambino dalle visite della madre, che compare senza preavviso e sparisce altrettanto improvvisamente. Da un esame della situazione nel suo complesso, i dubbi espressi dal dott. \_\_\_\_\_ sull'idoneità del padre e dei nonni paterni, già relativizzati dal perito stesso nel corso della sua audizione, perdono consistenza. Le perplessità sul padre e sulla nonna paterna espressi dalle operatrici sociali, in parte ripresi dal perito, si riferiscono d'altra parte al periodo 1996/97 (doc. 17, audizioni del 13 gennaio 1998), quando i rapporti tra i genitori del bambino erano molto tesi. Gli interrogativi delle operatrici sociali sull'attività dell'appellante e sul ruolo e la disponibilità del nonno paterno, inoltre, avrebbero potuto essere chiariti subito, se solo si fosse pensato a interrogare gli interessati invece di formulare conclusioni fondate su congetture. Per quanto emerge dall'istruttoria, il padre del bambino e i suoi genitori formano una famiglia affettuosa e unita e appaiono in grado di offrire a \_\_\_\_\_ un ambiente familiare adeguato. La circostanza che il padre non possa sempre occuparsi personalmente del figlio per motivi di lavoro, come del resto potrebbe accadere anche a una madre lavoratrice, è di poco rilievo, da un lato perché il bambino frequenterà la scuola materna e dall'altro perché i nonni paterni possono coadiuvare il figlio nella cura e nella custodia, come avviene in tante altre famiglie. Vista la disponibilità familiare alla custodia del bambino e la sostanziale idoneità del padre e dei nonni paterni, l'affidamento a una famiglia "neutra" non appare nell'interesse del bambino. A prescindere dai problemi di adattamento che tale ipotesi richiederebbe, l'eventualità di conflitti tra i genitori sul diritto di visita, che per il perito motivava la scelta di una famiglia neutra, appare remota. La madre del bambino è assente da mesi e non si è più curata del figlio,

tanto che il Servizio sociale di \_\_\_\_\_ ha instato presso l'autorità di vigilanza affinché essa sia privata dell'autorità parentale. Nelle circostanze descritte i timori per l'insorgere di eventuali conflitti tra i genitori e tra la madre e la nonna non sembrano avere consistenza e non bastano per giustificare il collocamento presso terzi, tanto meno in presenza di una struttura familiare disponibile e con la quale il bambino ha legami affettivi intensi. L'appello deve pertanto essere accolto, limitatamente al collocamento del bambino presso il padre e i nonni paterni.

#### **E. 8**

L'autorità tutoria dovrà istituire a \_\_\_\_\_ una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC. La misura avrebbe invero potuto essere adottata sin dal collocamento presso la Casa \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, visti i gravi problemi della madre detentrica dell'autorità parentale e i conflitti esistenti tra i genitori. Ad ogni modo l'autorità tutoria dovrà designare come curatore una persona con esperienza nel campo sociale, che possa seguire l'evolversi della situazione e provvedere ai controlli regolari consigliati dal dott. \_\_\_\_\_, facendo capo a pedopsichiatri esterni al Servizio sociale di \_\_\_\_\_. Al curatore dovranno essere conferiti speciali poteri anche per disciplinare i rapporti personali della madre con il bambino.

#### **E. 9**

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ non può tuttavia essere considerata soccombente, già per il fatto che ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello. Il che non giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla parte vincente, lo Stato del Cantone Ticino non essendo parte in causa (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. contro M., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). L'accolgimento dell'appello, nella misura in cui è ricevibile, non comporta la modifica del dispositivo di prima sede sugli oneri processuali. Giusta l'art. 34 cpv. 5 del Regolamento sulle tutele e curatele, infatti, le spese derivanti da speciali misure nei confronti di minorenni possono essere addebitate al patrimonio del minorenne stesso o imposte al genitore obbligato al suo sostentamento. Ora, nel caso concreto il bambino non ha sostanza propria. I costi derivanti dalla valutazione sull'idoneità dei genitori all'affidamento, nella fattispecie i costi peritali, devono di conseguenza essere posti a carico del padre, tenuto a provvedere ai bisogni del figlio (art. 276 cpv. 1 CC). Per questi motivi, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata: 1. \_\_\_\_\_ (1994) è affidato con effetto immediato alle cure del padre \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 2. La Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ istituirà in favore di \_\_\_\_\_ una curatela educativa giusta l'art. 308 CC. Il curatore avrà l'incarico di sorvegliare il collocamento del minorenne nella famiglia paterna, di segnalare eventuali controindicazioni, di provvedere a controlli medico-psicologici presso un pedopsichiatra esterno al Servizio sociale di \_\_\_\_\_, di disciplinare i rapporti personali di \_\_\_\_\_ con la madre e invierà alla Delegazione tutoria un rapporto sull'evoluzione del collocamento ogni sei mesi. Per il resto la decisione rimane invariata. II. Non si prelevano tasse né spese e non si accordano ripetibili. III. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.